

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli sei per facciate ventuno, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Firmato:

Antonino FARANDA

Marco SANGIORGIO

Barbara NANNI

Barbara DONATO

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

#p#

COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di maggio.

- 27 maggio 2003 -

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10.

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Previa concorde rinunzia delle parti, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

SONO PRESENTI

- Antonino Faranda, imprenditore, nato a Capo d'Orlando (ME) il 2 aprile 1968, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico delle società:

1) "TUO DISTRIBUZIONE - S.r.l.", con sede in Roma via Giacomo Balla n. 6, capitale Euro 2.478.960,00 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 04574911006, in forza dei poteri statutari ed oltre modo autorizzato in forza di verbale di assemblea ordinaria in data 3.4.2003, che in estratto autentico per me notaio in data odierna, Rep.n. 36638, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale;

2) "TUO S.p.A.", con sede in Roma, via di Tor Cervara n. 285/C, capitale Euro 2.550.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 05383961009, in forza dei poteri statutari ed oltre modo autorizzato in forza di verbale di assemblea ordinaria in data in data 3.4.2003, che in estratto autentico per me notaio in data odierna, Rep.n. 36639, si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale;

- Marco Sangiorgio, dirigente, nato a Roma il 17 settembre 1963, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di procuratore speciale della società "FONDI IMMOBILIARI ITALIANI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - SOCIETA' PER AZIONI", in forma abbreviata "FIMIT SGR S.p.A.", con sede in Roma, via

#p#

Giorgione n. 59, capitale sociale Euro 5.422.200,00 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 05553101006, R.E.A. n.898431, in appresso per brevità anche "FIMIT" o "Società di Gestione"; detta società interviene quale gestore di:

"ALPHA IMMOBILIARE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO", con sede in Roma via Giorgione n. 59, istituito ai sensi della legge 25.01.1994 n. 86, di seguito anche "Fondo" o "Fondo Alpha", giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Maurizio Misurale da Roma in data 19.5.2003, rep.n. 157151, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, quale sua parte integrante e sostanziale;

- Barbara Donato, nata a Bari il 2 novembre 1970 e Barbara Nanni, nata a Roma il 27 marzo 1969, in rappresentanza di Aareal Bank AG, con sede in Wiesbaden, Repubblica Federale di Germania, Paulinenstrasse 15, capitale sociale Euro 106.004.529,00 Sede secondaria in Roma via Mercadante 12/14, Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma e cod. fisc. 05546191007, REA n. 896611, a tanto autorizzate, la prima con procura autenticata dal notaio Alexander de Faria e Castro di Wiesbaden, in data 25.3.2002, documento n. 210/2002, depositata in atto a rogito Notaio Giorgio Sacchi di Roma del 12.4.2002, Rep.n. 13485/6366 e registrato a Roma il 23.4.2002, che in copia conforme all'originale trovasi allegata sotto la lettera **"B"** al mio precedente atto in data 27.3.2003, Rep.n. 36117/10408, registrato a Roma il 7.4.2003 e la seconda con procura autenticata dal notaio Alexander de Faria e Castro di Wiesbaden, in data 10.2.2003, documento n. 97/2003, depositata in atto a rogito Notaio Giorgio Sacchi di Roma dell'11.3.2003, Rep.n. 14225/6663 e registrato a Roma il 13.3.2003, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**.

Delle identità personali dei costituiti io notaio sono certo.

PREMESSO

1) - che la società "TUO DISTRIBUZIONE S.r.l." è proprietaria di un complesso immobiliare sito in

#p#

Comune di Roma, località Tor Sapienza, insistente su lotto d'area della superficie di mq. 29.000 (ventinovemila) circa, avente accesso da Via di Tor Cervara n. 285/C, ed avente ulteriori tre accessi da via Giacomo Balla, comprendente detto complesso un edificio principale ad uso commerciale, industriale ed artigianale, sviluppantesi su di un piano entro terra e tre fuori terra, ed un edificio adibito ad abitazione, sviluppantesi su di un piano fuori terra; confinante detto complesso con via di Tor Cervara, via Giacomo Balla, distacco da fabbricati "Tuo Co. S.p.A." aventi accesso da via Roberto Costi, Ferrovie dello Stato, distacco da fabbricati aventi accesso da via Tor Cervara n. 291 e 287, salvo altri.

Detto immobile risulta censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma, alla partita 1105636, foglio 657, particella 3, con i seguenti subalterni:

- 501, via di Tor Cervara n. 285/C, via Giacomo Balla sc, piano S1-T-1-2, z.c. 6, cat. D8, R.C. Euro 367.200,86 (complesso ad uso commerciale, industriale ed artigianale);
- sub 502, via di Tor Cervara n. 285/C, piano T, z.c. 6, cat. A4, cl. 6, R.C. Euro 568,10 (edificio adibito ad abitazione).

2) - che il complesso immobiliare in oggetto è pervenuto nello stato di fatto in cui attualmente si trova alla parte venditrice, società "TUO DISTRIBUZIONE S.r.l.", per acquisto fattone dalla società "VOXSON - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione S.p.A.", con atto di vendita per notar Francesco Maria Ragnisco da Roma in data 19.12.1996, Rep.n. 42.806/10404, registrato a Roma il 27.12.1996 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1[^] in data 20.12.1996 al n. 45511 di form. e successivo atto confermativo a mio rogito in data 26.5.2003, Rep.n. 36633/10622, non ancora registrato perchè nei termini;

3) - che la parte acquirente è una società di gestione del risparmio iscritta al n. 68 dell'albo di cui all'art. 35 del D. Lgs.n. 58 del 1998;

4) - che la parte acquirente ha istituito, ai sensi dell'art. 14-bis della legge del 25 gennaio 1994 n. 86 il Fondo Alpha con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.6.2000 che ha

#p#

contestualmente approvato il Regolamento del Fondo;
5) - che la parte venditrice desidera vendere la proprietà dell'immobile sopra descritto e che non rientra in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui al D.M. 24.05.1999 N. 228, capo II, art. 12, comma 3;
6) - che la parte acquirente desidera a sua volta acquistare, per il Fondo Alpha dalla stessa gestito, la proprietà del complesso immobiliare sopra descritto;
7) - che le parti hanno concordato di procedere alla compravendita alle condizioni, termini e modalità di seguito indicate.

TUTTO CIO' PREMESSO

da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

CONSENSO ED IMMOBILE

La società "TUO DISTRIBUZIONE S.r.l.", a mezzo del suo legale rappresentante, vende e trasferisce ad "ALPHA IMMOBILIARE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO" che, come sopra rappresentato dalla società FIMIT SGR S.p.A., in qualità di gestore, in persona del suo procuratore speciale, accetta ed acquista il complesso immobiliare descritto in premessa.

ARTICOLO 2

PRECISAZIONI

Nella vendita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e passive.

ARTICOLO 3

PREZZO

Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in Euro 30.000.000,00 (trentamiloni), oltre I.V.A. di competenza e così per complessivi Euro 35.988.060,00

(trentacinquemilioninovecentottantottomilasessanta), imputato come segue:

- quanto a Euro 29.940.300,00
(ventinovemilioninovecentoquarantamilatrecento)
oltre I.V.A., per il complesso ad uso commerciale, industriale ed artigianale;

- quanto a Euro 59.700,00
##

(cinquantanovemilasettecento), per la porzione abitativa (categoria catastale A/4).

La complessiva somma di Euro 35.988.060,00, comprensiva dell'I.V.A. di competenza, viene corrisposta con le seguenti modalità:

- quanto a Euro 22.039.569,00 (ventiduemilionitrentanovemilacinquecentosessantane) vengono corrisposti in data odierna a mezzo bonifico bancario disposto da FIMIT SGR S.p.A. a favore della parte venditrice;

- quanto ai restanti Euro 13.948.491,00 (tredicimilioninovecentoquarantottomilaquattrocentonovantuno) attraverso l'accollo del residuo mutuo al 15.12.2002 pari a Euro 13.549.119,41 (tredicimilionicinquecentoquarantanovemilacentodiciannove e quarantuno) oltre il rateo di interessi alla data odierna di Euro 399.371,59 (trecentonovantanovemilatrecentosettantuno e cinquantanove) e relativo al contratto stipulato con "DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK AG" con atto a mio rogito in data 19.5.1999, Rep.n. 25567/6746, registrato a Roma il 24.5.1999 al n. 23932; detto mutuo è garantito dall'ipoteca meglio descritta al punto 2) del successivo art. 5.

La parte venditrice prende atto dell'accollo di mutuo e della disposizione di bonifico, rilasciando quietanza a saldo dell'intero prezzo.

In dipendenza dell'accollo di mutuo come innanzi effettuato, la parte acquirente, nell'accettare tutte le clausole contenute nel citato contratto di mutuo, s'impegna a pagare le semestralità di ammortamento alle scadenze convenute a partire da quella scadente il 15.6.2003.

Aareal Bank AG, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 1273, 1^ co., c.c., aderisce alla convenzione di accollo e, ai sensi dell'art. 1273, 2^ co., c.c., libera il debitore originario "TUO DISTRIBUZIONE S.r.l."

Aareal Bank AG, come sopra rappresentata, dichiara che con atto a rogito notaio Giorgio Sacchi da Roma in data 27.6.2002, rep.n. 13669, registrato a Roma il 9.7.2002, ha acquistato dalla "DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK AG" con decorrenza 1°7.2002, ex art. 58 del D.Lgs 385/93, il ramo d'azienda relativo ai finanziamenti immobiliari comprendente, tra

#p#

l'altro, il finanziamento oggetto della presente convenzione di acollo.

ARTICOLO 4

POSSESSO - OBBLIGHI DI TUO S.p.A.

Il possesso del cespite alienato passa fin da questo momento dalla parte alienante alla parte acquirente che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà i relativi oneri.

Al fine di assicurare a FIMIT SGR S.p.A. un reddito annuo complessivo non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per i dodici anni successivi alla stipula del presente contratto, TUO S.p.A. ha sottoscritto con FIMIT SGR S.p.A. un contratto di locazione dell'immobile compravenduto per un canone annuo di Euro 2.500.000,00, oltre I.V.A., ed ha altresì garantito l'adempimento del proprio obbligo mediante polizza fideiussoria n. 633/71/954556, rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A., emessa in data 16.5.2003, per un massimale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) a scalare per i primi sei anni e consegnata alla società FIMIT SGR S.p.A. contestualmente alla firma del presente atto.

TUO S.p.A. si obbliga a rinnovare tale polizza con le medesime modalità e per il medesimo importo alla scadenza del sesto anno.

ARTICOLO 5

CESSIONE DI CANONI DI LOCAZIONE

Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto di finanziamento a mio rogito in data 19.5.1999, Rep.n. 25567/6746, registrato a Roma il 24.5.1999 al n. 23932, il Fondo come sopra rappresentato, cede, pro solvendo, a favore della Aareal Bank AG che accetta, il proprio credito rappresentato dal canone di affitto locazione relativo al contratto stipulato in data odierna con "TUO S.p.A." attinente l'immobile oggetto del presente atto, avente durata di sei anni, rinnovabile salvo disdetta di ulteriori sei anni a canone annuo di Euro 2.500.000,00 oltre ISTAT ed IVA, da corrispondersi in rate mensili anticipate nonché tutte le relative ragioni di crediti e diritti, oltre agli interessi maturati e maturandi, che il cedente vanta nei confronti del conduttore in

#p#

base al predetto contratto di locazione e degli eventuali rinnovi, come previsto dall'art. 28 della legge 27.7.1978 n. 392.

La cessione ha effetto a partire dalla prima scadenza dei canoni successiva alla data odierna.

La cessione dei canoni a garanzia viene concessa per tutta la durata del finanziamento e continuerà a produrre i suoi effetti fino a quando non sia stata soddisfatta ogni ragione di credito della Banca.

Il cedente consente che la presente cessione, avendo durata superiore a tre anni, venga trascritta, ai sensi dell'art. 2643 n. 9 c.c., presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il cedente s'impegna a non cedere ad altri il credito oggetto della presente cessione e comunque a non vincolarlo a favore di terzi per tutta la durata della garanzia. Si obbliga inoltre a comunicare per iscritto alla Aareal Bank AG, nel periodo di operatività della cessione, il rinnovo del contratto di locazione, nonché la variazione del canone.

In caso di nuova locazione, il cedente si obbliga ad inviare alla Aareal Bank AG, entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del relativo contratto, copia del contratto stesso unitamente ad atto scritto autenticato da notaio, con il quale vengono ceduti i canoni relativi e consentita la trascrizione della cessione in favore della Aareal Bank AG.

Gli importi dei canoni dovranno essere versati sul conto n. 652223/37 (ABI 03002, CAB 05064), intestato a "Fimit SGR - Rubrica Fondo Alpha - Immobile Tor Cervara" che il Fondo intrattiene presso la Banca di Roma - Agenzia n. 244 di Roma, Via Ludovisi n. 23, da vincolarsi a favore della Aareal Bank AG, salvo diverso conto che dovesse in futuro essere comunicato alla Aareal Bank AG da parte del Fondo in forza della presente cessione.

Essendo la presente cessione effettuata in funzione di garanzia, resta fermo l'obbligo del Fondo al puntuale ed esatto pagamento delle rate del finanziamento e di quant'altro dovuto alla Aareal Bank AG.

A tale scopo il Fondo, come sopra rappresentato, conferisce mandato irrevocabile alla Banca di Roma S.p.A. - Filiale 244 di Roma:

#p#

1. a tenere il conto corrente debitamente vincolato a favore di Aareal Bank AG nonché indisponibile per il Fondo, ad esclusione della richiesta delle eccedenze di cui al punto 2;

2. ad utilizzare gli importi giacenti sul conto corrente per il pagamento ad Aareal Bank AG delle rate del mutuo per gli importi comunicati dalla Banca e liberando in favore del Fondo le eventuali eccedenze, salvo diversa comunicazione scritta di Aareal Bank AG stessa.

In caso di mancato o insufficiente pagamento da parte del Fondo, la Aareal Bank AG effettuerà la compensazione tra quanto dovutole e i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto.

Il cedente si obbliga a rifondere alla Aareal Bank AG tutte le spese, anche per imposte e tasse, sostenute per la cessione e per l'eventuale escussione del canone ceduto.

Il Fondo si impegna infine a produrre nota di trascrizione della presente cessione.

Stante lo scopo di garanzia per il quale i canoni sono stati ceduti, si invocano le agevolazioni di cui al titolo IV del D. P.R. 29.9.1973 n. 601.

La parte cessionaria si impegna, ad avvenuta estinzione delle obbligazioni oggetto del mutuo, a rinunciare alla cessione del credito.

ARTICOLO 6

GARANZIE - CANCELLAZIONE DI IPOTECHE

La parte venditrice, a mezzo del suo legale rappresentante, garantisce il diritto alienato, l'immobile che lo concerne e la libertà dello stesso da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione delle seguenti formalità accese presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1[^], aventi tutte piena validità ai sensi dell'art. 2652, 1[^] co., n. 6 c.c. e precisamente:

1) ipoteca iscritta in data 10.7.1997 al n. 9796 di form., a favore del Credito Italiano, per L. 14.000.000.000 a garanzia di un mutuo di L. 7.000.000.000, in anni 10, avente valore puramente formale in quanto per la stessa è stato prestato assenso alla cancellazione con atto autenticato nelle firme da me notaio in data 19.7.1999, Rep.n. 26014, registrato a Roma il 26.7.1999 al n. G/27300, la cui formalità di annotamento è in corso;

#p#

2) ipoteca iscritta in data 20.5.1999 al n. 12826 di form., a favore di Depfa Deutsche Pfandbrief Bank AG (ora Aareal Bank AG), per L. 75.000.000.000 a garanzia di un mutuo di originarie L. 30.000.000.000, in 20 anni, che si lascia sussistere essendo a garanzia del mutuo accollato di cui al precedente art. 3;

3) trascrizione in data 28.5.1999 al n. 25797 di form. per cessione di pigioni, a favore di Depfa Deutsche Pfandbrief Bank AG (ora Aareal Bank AG) a garanzia del mutuo di cui al punto 2) che precede;

4) ipoteca iscritta in data 19.12.2001 al n. 31319 di form., a favore di Depfa Bank AG (ora Aareal Bank AG), per L. 15.000.000.000 a garanzia di un mutuo di originarie L. 6.000.000.000, in 11 anni, successivamente rettificata con formalità n. 389 del 12.1.2002;

5) trascrizione in data 19.12.2001 al n. 71804 di form. per cessione di pigioni, a favore di Depfa Bank AG (ora Aareal Bank AG) a garanzia del mutuo di cui al punto 4) che precede, successivamente rettificata con formalità n. 1774 del 12.1.2002;

6) ipoteca iscritta in data 9.1.2002 al n. 189 di form., a favore di Depfa Bank AG (ora Aareal Bank AG), per Euro 62.780.500,65 a garanzia di un mutuo di originari Euro 25.112.200,26, in 11 anni;

7) trascrizione in data 9.1.2002 al n. 929 di form. per cessione di pigioni, a favore di Depfa Bank AG (ora Aareal Bank AG) a garanzia del mutuo di cui al punto 6) che precede.

Relativamente alle formalità indicate ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7, la "Aareal Bank AG", come sopra rappresentata, con il presente atto, consente che dette formalità, vengano cancellate, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, trattandosi di mera restrizione di garanzia in relazione alle altre iscrizioni a garanzia dei finanziamenti in oggetto; ai fini fiscali si evidenzia che tale cancellazione rientra nel campo applicativo di cui agli artt. 15 e segg. D.P.R. 601/73.

Garantisce inoltre di essere al corrente con qualsiasi onere, imposta (diretta o indiretta) e tassa comunque afferente il cespite in oggetto e si impegna a corrispondere quelle eventualmente dovute

#p#

fino ad oggi, anche se accertate od iscritte a ruolo in epoca successiva al presente contratto.

La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce l'inesistenza di vincoli contrattuali aventi ad oggetto il complesso immobiliare compravenduto, ad eccezione del contratto di locazione della filiale della Banca MPS, sublocatario di Tuo S.p.A. in forza del contratto di locazione di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 7

CLAUSOLA EX L. 47/85 E D.P.R. 380/01

La parte venditrice, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara che l'immobile trasferito con il presente atto è stato costruito in esecuzione della licenza edilizia n. 1799 rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma in data 14.9.1967.

La stessa parte venditrice dichiara che, a seguito di opere abusive, sono state rilasciate dal Comune di Roma, in data 6.11.1997, le concessioni in sanatoria nn. 66898 e 66900.

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 380/01, la parte venditrice, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara, infine, che la domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all'area di pertinenza dell'immobile in oggetto è stata presentata al Comune di Roma in data 3.3.2003 al n. 383156 di prot. e che il certificato non è stato a tutt'oggi rilasciato; dichiara inoltre che secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati l'area in oggetto è all'interno del piano particolareggiato chiamato 8L Prenestino Tor Sapienza, approvato con delibera di Giunta Regionale 962 del 21.3.1979 e ricade, parte in sede ferroviaria e parte in zona di grandi industrie; lotto minimo mq. 15.000 max mq. 150.000, altezza massima ml. 27,50. Detto terreno non è soggetto a vincoli ed è all'interno del PTP 15/9 Valle Aniene approvato con L.R. 24/1998.

ARTICOLO 8

CLAUSOLA EX L. 165/90

La parte venditrice, a mezzo del suo legale rappresentante, con riferimento all'art. 3 della Legge 165/90 dichiara ed attesta, previa ammonizione circa la responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti

#p#

della normativa di cui al D.P.R. 445/2000, che il reddito fondiario relativo all'immobile in oggetto non è stato dichiarato nel periodo d'imposta per il quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione, in quanto trattasi di bene strumentale.

ARTICOLO 9

RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La parte venditrice, come sopra rappresentata, rinunzia all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c.

ARTICOLO 10

TRASCRIZIONE

Le parti danno mandato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere il presente atto a carico della società "TUO DISTRIBUZIONE S.r.l." ed a favore del Fondo "ALPHA IMMOBILIARE FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO", con annotamento del rapporto gestorio a favore della società "FONDI IMMOBILIARI ITALIANI - Società di Gestione del Risparmio - Società per azioni" in conformità di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 218/T dell'11.11.1999.

ARTICOLO 11

SPESE E DICHIARAZIONI FISCALI

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della parte acquirente.

Al presente atto, relativamente al complesso ad uso commerciale, industriale ed artigianale, si applicano le imposte fisse di registro, di trascrizione e catastali, poichè le operazioni in esso contenute sono soggette ad I.V.A.

Relativamente alla porzione adibita ad abitazione, ai sensi dell'art. 10, 1^a co., n. 8 bis, D.P.R. 633/72, il presente atto è esente da IVA e conseguentemente è soggetto all'imposta proporzionale di registro in quanto l'unità immobiliare compravenduta ha destinazione abitativa e la società venditrice non ha costruito l'unità immobiliare in oggetto, non ha eseguito sulla stessa operazioni di restauro, ristrutturazione edilizia o urbanistica (ai sensi dell'art. 31 lettere c, d ed e della legge 457/78) e non ha quale oggetto esclusivo o principale la compravendita di beni immobili.

#p#

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli sei per facciate ventuno, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Firmato:

Antonino FARANDA

Marco SANGIORGIO

Barbara NANNI

Barbara DONATO

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

#p#